

Codice DB1107

D.D. 24 aprile 2012, n. 369

D.P.R. 290/2001 artt. 25, 26 e 27 - Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura classificati molto tossici, tossici e nocivi (patentini").

Visto il D.Lgs. 194/95, in attuazione della Direttiva CEE 91/414 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,

visto il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 riguardante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

tenuto conto, in particolare, degli artt. 25, 26 e 27 del suddetto D.P.R., che stabiliscono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;

visto che la validità dell'autorizzazione è di 5 anni, come stabilito dal D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 art. 26;

visto che l'autorizzazione all'acquisto viene rilasciata alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito di specifico esame e che tale valutazione viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna Regione;

vista la L.R. n. 17/99 art. 2 comma 1 lettere d) e n), con la quale si conferisce la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini" alle Province;

vista la L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b), con la quale resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia;

visto che il rilascio ex-novo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi verrà normato con specifico atto;

visto che si ritiene necessario disciplinare, con la presente determinazione, tutti gli aspetti procedurali relativi al rinnovo dei "patentini",

sentito il Comitato ex art. 8 della L.R. 17/99 nella seduta del 17.4.2012;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001,

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008,

determina

di approvare le disposizioni relative al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi ("patentino"), riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco

Allegato

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA

- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25, 26 e 27
- D. Lgs. 194/95
- L.R. n.17/99

Il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 agli artt. 25, 26 e 27 stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;

Per l'acquisto e l'impiego di tali prodotti fitosanitari è fatto obbligo per l'acquirente di essere in possesso della relativa autorizzazione ("patentino").

Essa viene rilasciata previa frequenza di un corso e superamento di un esame.

La validità del "patentino" è di 5 anni, così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino al conseguimento dell'idoneità ottenuta in seguito allo svolgimento del primo esame utile attivato in ambito provinciale; la proroga della durata ha termine immediato, qualora il candidato risultasse non idoneo all'esame.

Dalla frequenza dei corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001 art. 26 comma 6), che potranno ottenere il "patentino" dalle Province, previa presentazione di specifica richiesta di rilascio o rinnovo su apposita modulistica scaricabile dall'applicativo informatico.

Inoltre l'esenzione viene estesa anche alle lauree triennali delle classi 20 e le lauree specialistiche delle classi 74/S e 77/S:

Dalla frequenza dei corsi sono esentati i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici (D.P.R. 290/2001 art. 27 comma 3). Tali categorie devono comunque sostenere l'esame sia per il rilascio sia per il rinnovo.

Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità operative per il rinnovo dei "patentini".

Il rilascio ex-novo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi verrà normato con uno specifico bando riguardante la Direttiva sulla salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura ed in particolare per quanto attiene alle problematiche legate al rischio chimico.

2. COMPETENZE

Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini" è trasferita alle Province.

Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.

Per i richiedenti residenti nella Regione Piemonte, la Provincia competente a rilasciare i patentini è quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame.

Per contro, per i richiedenti residenti fuori regione, le Province possono rinnovare il patentino, qualora vengano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) che l'allievo dimostri di esercitare un'attività sul territorio piemontese per cui è funzionale il possesso del patentino;
- 2) che l'allievo abbia frequentato il corso di rilascio nell'ambito del territorio piemontese

3. PROCEDURE PER IL RINNOVO

3.1 Applicativo informatico "Patentini fitosanitari".

Nell'ambito del Progetto di e-government AtoB Piemonte "Servizi on-line per il mondo rurale", è in funzione il sistema informatico Ruparpiemonte (per le Amministrazioni Provinciali) per la gestione dell'applicativo informatico "Patentini fitosanitari" (rinnovo).

3.2 Modulistica.

Tutta la modulistica necessaria per l'espletamento della procedura in questione, è stata inserita nell'applicativo informatico.

Alle Amministrazioni Provinciali è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:

- Elenco "Patentini" in scadenza.
- Lettera invito al singolo candidato
- Convocazione rappresentanti commissione d'esame dell'ASL.
- Verbale di esame.
- Attestazione di superamento esame .
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Richieste di autorizzazione pervenute nell'anno per singola Provincia.
- Numero di "patentini" rilasciati per provincia, anno e titolo di studio.
- Elenco dei "patentini" rilasciati nell'anno per singola Provincia.
- Emissione "Patentino" rinnovato.

Al singolo soggetto è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:

- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.

3.3 Convocazione ed iscrizione all'esame

Avvalendosi dell'elenco dei "patentini" in scadenza inserito nell'applicativo informatico, le Province, convocano coloro che devono rinnovare il "patentino" entro un anno dalla scadenza.

I candidati devono prepararsi all'esame in autoapprendimento ed, allo scopo, possono utilizzare la "Guida all'uso dei prodotti fitosanitari" edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura, da ritirare presso la Provincia o presso gli sportelli informativi della Misura 111.1 B).

Ogni Provincia può, prima della sessione di esame, organizzare una lezione di ripasso generale concernente gli argomenti di esame, di durata massima di 2 ore, tenuta da personale tecnico interno o esterno.

Ogni Provincia definisce un calendario delle sessioni di ripasso ed esame, assicurando una adeguata ripartizione territoriale.

Ogni Provincia provvede a convocare il candidato, iscrivendolo a una sessione di esame già definita dal calendario.

Il numero massimo di iscritti ad una sessione di esame è 50.

Il candidato è ammesso all'esame solo a seguito di versamento di € 10,00 effettuato sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: "quota di iscrizione all'esame per il rinnovo del patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari" e di consegna alla Commissione del talloncino che attesta l'avvenuto pagamento.

3.4 Esame.

I candidati iscritti saranno ammessi a sostenere l'esame alla presenza di una apposita commissione composta da:

- un dipendente della Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un dipendente della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio;
- un dipendente della Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) - competente per territorio;

La convocazione della commissione è effettuata da ogni Provincia competente per territorio.

Sarà compito di ogni Provincia richiedere all'A.S.L. di designare i rappresentanti quali membri della commissione d'esame.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.

All'atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia.

L'esame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande così come aggiornate dall'Assessorato Regionale Agricoltura con Determinazione n. 924 del 4.11.2008.

La risposta esatta ad ogni domanda comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all'importanza della domanda, per un totale massimo di 100 punti.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio o rinnovo del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

Ai candidati che hanno superato l'esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare richiesta alla Provincia competente per il rinnovo del "patentino". non oltre dodici mesi dalla data di scadenza dello stesso; scaduto tale periodo, il candidato deve risostenere l'esame.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenerlo un'altra volta entro un anno dal primo esame.

In caso di ulteriore mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà rifrequentare il corso previsto per il rilascio.

Il candidato che, convocato alla prima sessione di esame risulti assente, dovrà essere riconvocato una seconda volta.

Pertanto, la Provincia comunica al candidato la nuova data di svolgimento dell'esame.

In caso di ulteriore assenza o di mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà rifrequentare il corso previsto per il rilascio.